REGOLAMENTO (CEE) N. 2440/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CEE) n. 1700/84 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e che abroga il regolamento (CEE) n. 232/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 22,

considerando che una nomenclatura dei prodotti per le restituzioni è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/89 (4); che è necessario modificare detta nomenclatura, per adattare la fissazione delle restituzioni alle esigenze del mercato per quanto riguarda prosciutti, lombate, parti anteriori e spalle, al fine di raggruppare questi prodotti in una sola sottovoce della nomenclatura combinata per le restituzioni all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (5), può essere deciso che la restituzione per i prodotti del settore delle carni suine sia fissata, su richiesta, anticipatamente;

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3945/87 (7); che tali disposizioni sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (9);

considerando che per una buona gestione delle restituzioni all'esportazione è necessario rilasciare i titoli di fissazione anticipata, secondo i codici dei prodotti della nomenclatura di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che per semplificare la legislazione in questa materia è opportuno recepire nel regolamento (CEE) n. 1700/84 tutte le disposizioni particolari che disciplinano la fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni suine, abrogando quindi il regolamento (CEE) n. 232/83 della Commissione, del 28 gennaio 1983, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 857/78 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3945/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al settore 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita, per quanto riguarda i codici NC 0203 19 55 e 0203 29 55, dalla nomenclatura di cui all'allegato I.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1700/84 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissate anticipatamente, su richiesta, per tutti i prodotti del settore delle carni suine per i quali sono fissate dette restituzioni.

2. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione è valido alla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*) fino al terzo mese successivo a quello del rilascio.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 21.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(6) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 7.
(7) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 32.
(8) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(9) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.
(10) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 29.

3. Il titolo di fissazione anticipata è richiesto e rilasciato per tutti i prodotti di una sottovoce della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (**), settore 7, Carni suine.

La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice della suddetta nomenclatura.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(**) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 ».

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

Il tasso della cauzione relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è di :

— 6 ECU/100 kg di peso netto per i prodotti dei codici NC 0103 91 10, 0103 92 19, 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15 e 0203 29 55 ;

— 10 ECU/100 kg di peso netto, per tutti gli altri prodotti per i quali sono fissate le restituzioni ».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, le parole « casella 13 » sono sostituite da « casella 7 ».

4. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è soppresso.

5. All'articolo 5, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — per l'insieme dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, settore 7, "carni suine ", anteriormente al 10 di ogni mese, le quantità per prodotto per le quali sono stati rilasciati titoli di fissazione anticipata della restituzione il mese civile precedente. »

6. L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 232/83 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui è fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 232/83 o a taluni dei suoi articoli, il riferimento si intende fatto al presente regolamento o ai suoi corrispondenti articoli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0203 19 55	– – – – – disossate :	
	– Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi, scotennati e sgrassati, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, imballate sotto vuoto (1)	0203 19 55 120
	– altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)	0203 19 55 190
	– Pancette e loro pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm, imballate sotto vuoto (1)	0203 19 55 310
	– altre pancette, anche in pezzi, scotennate (1)	0203 19 55 390
	– altre	0203 19 55 900
0203 29 55	– – – – – disossate :	
	– Prosciutti, parti anteriori o lombate e loro pezzi, scotennati e sgrassati, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm (1)	0203 29 55 120
	– altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)	0203 29 55 190
	– Pancette e loro pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm (1)	0203 29 55 310
	– altre pancette, anche in pezzi, scotennate (1)	0203 29 55 390
	– altre	0203 29 55 900

(1) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione « e loro pezzi » si applica ai prodotti di un tessuto muscolare coerente di un peso di almeno cento grammi.

ALLEGATO II

« ALLEGATO

Elenco dei prodotti del settore delle carni suine per i quali è richiesta la comunicazione alla Commissione delle domande di titoli di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione

Codice del prodotto che risulta dalla nomenclatura dei prodotti per le restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87
0203 11 10 000
0203 19 55 120
0203 19 55 310
0203 21 10 000
0203 29 55 120
0203 29 55 310
1602 41 10 210
1602 41 10 290
1602 42 10 210
1602 42 10 290
1602 49 11 190
1602 49 13 190
1602 49 15 190
1602 49 19 190 »